



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Teresa Ciccarello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1831 dell'anno 2008 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

(C.F.: _____),

(C.F.: _____) e _____ (C.F.:

_____.1T), con il patrocinio dell'avv. PAPA ANNA e, con elezione di domicilio in CONTRADA CHIACCHIARO SNC CACCAMO, presso il difensore avv. PAPA ANNA

PARTE ATTRICE

CONTRO

BCC DI ALTOFONTE E CACCAMO (P.I.: 00193930823), con il patrocinio dell'avv. COSTANZA ROBERTO, elettivamente domiciliato in CO\ AVV. SARULLO C.SO UMBERTO I N. 31 CIMINNA

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: azione di ripetizione di indebito.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 4.6.2013, le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

*Tribunale di Termini Imerese
sez. civile*



Con citazione regolarmente notificata, _____ - premettendo di avere intrattenuto con la Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo società cooperativa (già Banca di Credito Cooperativo San Giorgio di Caccamo società e già Cassa rurale e artigiana San Giacomo) (d'ora in poi indicata come BCC) un conto corrente bancario estinto nel 2005 - conveniva il giudizio il detto istituto di credito e ne chiedeva la condanna alla restituzione della somma di euro 11.954,45, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo, o di quella maggiore maggiore o minore accertata in corso di causa.

A sostegno della domanda di indebitato, l'attore assumeva che la banca aveva applicato la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione del disposto dell'art. 1283 c.c., che, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale più recente, doveva reputarsi nulla, avuta rinviato agli usi di piazza la determinazione del tasso di interesse ed aveva applicato la clausola di massimo scoperto, in assenza di convenzione.

Si costituiva il giudizio la BCC, la quale, preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo, sollevava eccezione di prescrizione, e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda con condanna dell'attore, anche per lite temeraria.

Con comparsa depositata in data 4.6.2013, si costituivano _____, _____ e _____, n. q. di eredi dell'attore, deceduto nelle more.

Tanto premesso, deve, anzitutto, rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, avendo parte attrice indicato le clausole asseritamente nulle consentendo, conseguentemente, all'istituto di credito di spiegare le proprie difese.

Ciò chiarito, va osservato come la domanda meriti accoglimento.

Al riguardo, deve, anzitutto, osservarsi come debbano condividersi le difese spiegate da parte attrice che ha invocato la nullità della clausola che rinvia agli usi su piazza per la determinazione del tasso di interesse, non consentendo,



detta clausola, per la sua genericità, di stabilire a quale previsioni le parti abbiano concretamente inteso riferirsi.

Del pari fondata appare l'eccezione - formulata da parte attrice - di nullità della clausola che consente la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito applicata dalla banca al contratto di conto corrente oggetto di causa.

Al riguardo, si rileva come la detta clausola debba essere oggetto di valutazione alla luce del disposto di cui all'art. 1283 c.c., che sancisce un divieto generale di anatocismo in mancanza di "usi contrari" - anatocismo ammesso solo in caso di domanda giudiziale, ovvero in caso di convenzione posteriore alla scadenza, con il limite degli interessi dovuti da almeno sei mesi. Gli usi a cui fa pacificamente riferimento tale disposizione sono quelli normativi, quali elementi d'integrazione della legge e che consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (elemento oggettivo), accompagnata dall'elemento soggettivo della convinzione che si tratti di comportamento non dipendente da un mero arbitrio soggettivo, ma giuridicamente obbligatorio in quanto conforme ad una norma già esistente o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (c.d. *opinio iuris ac necessitatis*).

Orbene, fino al 1999, la giurisprudenza aveva costantemente sostenuto la legittimità della clausola generalmente contenuta nei contratti di conto corrente bancario che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dal correntista (a fronte di una capitalizzazione annuale degli interessi attivi spettanti al medesimo). Tale orientamento si fondava sull'assunto del carattere normativo dell'uso in questione.

Nel 1999, la Corte di Cassazione, con tre pronunce ravvicinate nel tempo - la n. 2374/99, la n. 3096/99 e la n. 3845/99 - ha affermato il carattere negoziale e non normativo dell'uso in questione e dichiarato la nullità della relativa clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi per contrarietà all'art. 1283 c.c..



In particolare, la Suprema Corte si è soffermata sulla natura della prassi in virtù della quale nei contratti di conto corrente bancario è inserita la clausola della capitalizzazione trimestrale, sostenendo che tale prassi, tale 'consuetudine', non è connotata dai caratteri idonei a far configurare un uso normativo - come aveva detto la precedente giurisprudenza - rimanendo essa confinata nei più ristretti limiti dell'uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell'ottica del citato art. 1283.

Ancora, ha precisato che l'esistenza di una vera e propria consuetudine legittimante la prassi della capitalizzazione trimestrale non è mai stata accertata dalla commissione speciale permanente presso il ministero dell'industria, ai sensi del d.leg.c.p.s. n. 152 del 1947, e che gli accertamenti - da parte di alcune camere di commercio provinciali - di usi locali conformi alle norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI sono tutti successivi al 1952, sicché, avendo preso effetto le n.b.u. proprio dall'1.1.1952, deve escludersi che queste attestino l'esistenza di usi locali preesistenti, e deve piuttosto presumersi che l'accertamento dell'uso locale sia null'altro che il rilievo di prassi negoziali conformi alle condizioni generali predisposte dall'ABI, alle quali non può riconoscersi efficacia di fonte di diritto obiettivo, per difetto dell'elemento soggettivo dell'*opinio iuris ac necessitatis*. Non può, infatti, revocarsi in dubbio come, dalla comune esperienza, emerge che l'inserimento delle clausole di capitalizzazione trimestrale è acconsentito da parte dei clienti non in quanto tali clausole siano ritenute conformi a norme già esistenti, ma solo in quanto sono comprese nei moduli predisposti dalle banche e non suscettibili di negoziazione individuale.

Inoltre, ha ritenuto che l'art. 1283 c.c. avrebbe carattere imperativo, e che le norme che dettano una disciplina diversa - si tratta delle norme in materia di conto corrente ordinario che consentono l'anatocismo senza i limiti del 1283 c.c. - non possono applicarsi al conto corrente bancario, stante la specialità della disciplina che lo caratterizza.



Sul punto, è intervenuto anche il legislatore che ha inserito, nel comma 3 dell'art. 25 del d.lgs. 342/1999, una norma *ad hoc*, volta ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina.

La detta norma è stata poi espunta dall'ordinamento, perché dichiarata incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 245/00, nella parte relativa alla cd. "sanatoria del pregresso", ma ha confermato la necessità della capitalizzazione paritetica degli interessi tra cliente e Istituto di credito, introducendo (cfr. nuovo testo dell'art. 120 T.U bancario) il criterio generale, secondo il quale nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, con l'eliminazione di quella dissimmetria nella produzione degli interessi anatocistici, la cui ingiustizia ha palesemente ispirato il più recente indirizzo della Cassazione.

La giurisprudenza ha confermato più volte l'orientamento anzidetto ed anche le SS.UU., con la sentenza del 4 novembre 2004 n° 21095, hanno ribadito che dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'*opinio juris ac necessitatis*, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente.

Alle luce delle argomentazioni che precedono, la giurisprudenza ha dunque optato per la nullità della clausola in esame.



Le sezioni unite sono nuovamente intervenute sulla questione oggetto di causa con la nota sentenza n. 24418 del 2.12.2010, con la quale la Suprema Corte ha rimarcato come sia “*conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione*”.

Il predetto insegnamento è stato di recente ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione che ha confermato che, ove venga dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo, gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 3 settembre 2013, n. 20172).

Alla stregua delle considerazioni sviluppate sin qui, deve, quindi dichiararsi la nullità della clausola di anatocismo trimestrale prevista dalle condizioni di conto corrente bancario di che trattasi, in quanto in aperto contrasto con le prescrizioni imperative dell'art. 1283 c.c..

Del pari fondati appaiono i rilievi mossi dall'attore in ordine alle modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto.

Ed invero, essa si sostanzia in una remunerazione spettante all'istituto di credito per la messa a disposizione di fondi in favore del correntista sulla quale non può essere operata la capitalizzazione trimestrale.

Venendo, quindi, all'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dall'istituto di credito, deve, anzitutto, osservarsi come sia infondata la dedotta decadenza



per mancata impugnazione degli estratti-conto. Ed invero, in tema di conto corrente, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 cod. civ. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 19 marzo 2007, n. 6514), con la conseguenza che la sopravvenuta incontestabilità delle risultanze dell'estratto di conto corrente, derivante dall'art.1832 c.c., riguarda le partite a debito ed a credito annotate in conto solamente sul piano della loro realtà materiale e non anche sul piano giuridico sostanziale, in relazione alla validità dell'atto e del contratto da cui esse derivano.

Con riguardo all'eccezione di prescrizione proposta da parte convenuta, deve ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la prescrizione decennale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del *solvens*, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens*.

Ebbene, nel caso di specie, il nominato CTU – nella relazione integrativa depositata in data 2.10.2012 - ha specificamente tenuto conto dei criteri anzidetti al fine di stabilire la natura delle singole poste.

Non possono, inoltre, condividersi, le difese di parte convenuta alla cui stregua i pagamenti degli interessi anatocistici effettuati dagli opposenti non sarebbero ripetibili, in quanto adempimento di un'obbligazione naturale, non



apparendo il versamento essere stato effettuato in esecuzione di doveri morali o sociali.

Ciò posto, venendo al merito della causa e, nello specifico, alla determinazione del saldo del conto oggetto di causa, va osservato come l'esperto nominato d'ufficio abbia provveduto alla ricostruzione - sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione contabile in atti - dei rapporti dare-avere tra le parti, in forza del c/c bancario, tenuto conto di tutti i versamenti effettuati, nonché delle previsioni contrattuali intercorse tra le parti.

La relazione appare pienamente condivisibile, avendo il CTU chiarito i criteri utilizzati e fatto uso degli insegnamenti della Suprema Corte.

Dai conteggi elaborati è emerso che il conto oggetto di causa, alla data di chiusura, aveva un saldo a credito del correntista di euro 28.810,75.

Al riguardo, mette conto rilevare come le contestazioni mosse alla CTU dalla BCC non attengono alle modalità di calcolo, ma alla richiesta di applicare i tassi convenzionali, dichiarati nulli, in quanto determinati in base agli usi di piazza.

Altra censura mossa all'operato del consulente da parte della convenuta riguarda il non aver il CTU limitato il periodo del riconteggio sino al 30.6.2000, stante che la banca si è adeguata al contenuto della CIRC del 9.2.2000.

Anche tale rilievo non è condivisibile, in quanto, pur essendosi l'istituto di credito conformato alla direttiva del CICR anzidetta in ordine all'applicazione della stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori, esso non ha, tuttavia, assolto all'onere di dimostrare di aver informato per iscritto il cliente circa l'assolvimento di tale formalità e neanche di aver raggiunto per iscritto un nuovo accordo con il cliente (cfr. Tribunale Padova, 26 luglio 2012; Tribunale Torino, 05 ottobre 2007).

Deriva da quanto precede che la convenuta deve essere condannata a pagare a parte attrice la somma di euro 28.810,75, oltre interessi dalla data della



domanda, non potendosi reputare l'istituto bancario in mala fede, ove si consideri che ha applicato una clausola reputata lecita per oltre un ventennio. Avuto riguardo al mutamento della giurisprudenza in corso di causa sulle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU (liquidate come da decreti in atti) che vanno, pertanto, poste in solido a carico di entrambe le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

dichiara la nullità della clausola di determinazione degli interessi debitori che rinviano agli usi su piazza;

dichiara, del pari, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;

condanna la Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo società cooperativa a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 28.810,75, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;

compensa tra le parti le spese di lite;

pone le spese di CTU, già liquidate in atti, in solido a carico di entrambe le parti.

Così deciso in data 30/01/2014 .

Il Giudice

Teresa Ciccarello

